

Ente:



COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
Area 2 Tecnica

Via Garibaldi n. 43 - Tel. 055-91261 Fax 055-9123376

Progetto:

Lavori di manutenzione alla tettoia della scuola materna-elementare Via Lavagnini

Progetto Esecutivo

CODICE UNICO INTERVENTO:

Responsabile del Procedimento: *Ing. Stefano Pratesi*

Progettisti:
*Dott. Ing. Pratesi Stefano
Dott. Ing. Lucia Ermini
Geom. Sandro Mazzuoli
P.I. Alessandro Serravillo
Geom. Francesca Petreni*

Oggetto:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato:

02

Codifica Elaborato:

PROGETTO
9 1 0 B

FASE

SERIE

PROGRESSIVA

SCALA :

VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
EMISSIONE PR. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA				
EMISSIONE PR. DEFINITIVO				
EMISSIONE PR. ESECUTIVO				

COMUNE DI S. GIOVANNI VALDARNO Provincia di AREZZO
SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VIA LAVAGNINI
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA TETTOIA DI COLLEGAMENTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per i lavori di manutenzione del manto di copertura della tettoia di collegamento fra i due corpi di fabbrica della Scuola Materna ed Elementare di Via Lavagnini nel Comune di S. Giovanni Valdarno.

Nello specifico l'intervento prevede:

- Allestimento del cantiere e montaggio ponteggi;
- Sostituzione della guaina impermeabilizzante esistente;
- Realizzazione di n. 7 nuovi tubi di scarico;
- Sostituzione dei tubi di scarico esistenti con nuovi dello stesso materiale e con maggiore aggetto;
- Posa in opera di elementi parafoglie in PVC completi di bocchettone;
- Posa in opera di scossalina metallica a protezione degli elementi laterali e sua verniciatura colori a scelta della D.L.;
- Recupero corticale delle porzioni in cls e applicazione di idoneo protettivo;
- Verniciatura delle colonne in ferro con medesimo colore dell'esistente.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto individuano le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative dei lavori da realizzare.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE:

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto approvato dalla Giunta Municipale. A tal proposito si dà atto che costituiscono il progetto i seguenti elaborati:

Tav. 1 – Stato Attuale - Inquadramento Cartografico – Foto aerea, Estratto catastale, Estratto C.T.R., Estratto R.U.;

Tav. 2 – Stato Attuale - Pianta della copertura con individuazione della zona oggetto di intervento;

Tav. 3 – Stato Attuale - Pianta quotata della copertura porzione oggetto di intervento, sezione;

Tav. 4 – Stato di progetto - Pianta copertura con individuazione zona oggetto di intervento e descrizione;

Tav. 5 – Stato di progetto - Pianta quotata della copertura, sezione e particolare costruttivo;

Allegato 01 – Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica;

Allegato 02 – Capitolato speciale d'appalto;

Allegato 03 – Elenco prezzi unitari;

Allegato 04 – Computo metrico estimativo;

Allegato 05 – Quadro economico;

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

Importo lavori a base d'asta € 11.134,89

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.899,68

TOTALE lavori a misura € 13.034,57

L'importo contrattuale corrisponde all'importo totale dei lavori a misura di cui gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Il ribasso percentuale deve essere applicato sull'elenco prezzi offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, con esclusione degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, come sopra definito al netto dell'I.V.A..

Articolo 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, i lavori sono classificati nella categoria prevalente delle categorie generali «OG1», "Edifici civili ed industriali".

2. l'Impresa affidataria deve eseguire in proprio i lavori in oggetto, non è ammesso il subappalto.

Articolo 4 – Contratto di appalto

1. Il contratto è stipulato "a misura" e si applica quanto stabilito dall'articolo 59, comma 5bis, del D.Lgs n. 50/2016, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali invariabili per l'unità di misura.

2. La sottoscrizione del presente capitolo costituisce stipula del contratto secondo la forma del commercio.

3. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l'Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.

4. 2. L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori. Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto

5. L'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che si intende integralmente richiamato, per la sostituzione del contratto, nelle forme e con la modalità sopra specificate, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale garanzia cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

6. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa affidataria è obbligata a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 gg prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa della distruzione o del danneggiamento parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale dovrà essere pari a € 2.500.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti indicati nel bando.
8. Il contratto di appalto viene stipulato, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.) dal Dirigente per conto della Stazione appaltante e dal Legale Rappresentante dell'appaltatore.
9. L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, è a carico della stazione appaltante.
10. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Oltre al presente Capitolato Speciale di Appalto, costituiscono il contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e depositati agli atti della stazione appaltante, oltre a tutte le Leggi e Decreti e linee guida in materia di appalti seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
 - tutti gli elaborati grafici progettuali;
2. Fa altresì parte del contratto l'elenco prezzi unitari di progetto, ridotti del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e l'analisi dei prezzi.
4. La sottoscrizione di tutti i documenti costituenti il contratto da parte dell'appaltatore equivale a alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, nonché alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme tecniche e relativi decreti di attuazione, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati a livello Statale, Regionale, Provinciale e Comunale vigenti nel Comune in cui si esegue l'appalto, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi.
5. La sottoscrizione di tutti i documenti costituenti il contratto da parte dell'appaltatore equivale inoltre a:
 - dichiarazione di aver preso visione dell'area di lavoro, della disponibilità e dello stato del luogo, dei disegni di progetto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.
 - dichiarazione di accettare le condizioni contenute nei documenti contrattuali e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

6. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Articolo 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 7 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 oltre alle norme del codice civile in materia.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8 - Domicilio dell'Appaltatore e persone autorizzate a riscuotere

1. L'appaltatore dovrà, prima della stipula del contratto, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, e darne comunicazione all'Amministrazione comunale.

2. L'appaltatore deve altresì, nei medesimi termini, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Articolo 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e

di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolo speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolo.

2. Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolo speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.

3. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

4. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolo speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

5. Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Articolo 10 – Consegnna ed inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto nelle forme e con le modalità dei precedenti articoli, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. Il Direttore dei Lavori provvede alla eventuale consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

3. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

4. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Articolo 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di una normale quantità.

Articolo 12 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte (nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore ecc) e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, previa redazione di un verbale di sospensione dei lavori redatto in contraddittorio con l'esecutore.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.

4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento, e permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

5. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una proroga dei tempi contrattuali. Il responsabile del procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori si pronuncia sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

6. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Articolo 13 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui ai precedenti articoli;

- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata, è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
 4. La penale, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire ed è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

In ordine alla risoluzione del contratto fa esplicito riferimento a quanto riportato nell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in ogni caso possono essere causa di risoluzione del contratto le cause di seguito specificate:

1. In ordine all'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori o il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 gg, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 16 - Durata giornaliera dei lavori

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. Il direttore lavori, salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento, ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
3. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrono motivati impedimenti di ordine tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, ma è eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggiori spese per assistenza.
4. Nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale, in relazione all'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente capitolo l'esecuzione senza interruzioni), stabilito su turni di 8 ore ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione lavori.

Articolo 17 - Rappresentanza dell'Appaltatore e direzione del Cantiere

1. Nel caso in cui l'appaltatore non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. La stazione appaltante, qualora ricorrono gravi e giustificati motivi, può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Articolo 18 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che riterrà opportune e necessarie nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che per ciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalle norme di legge di cui al successivo comma 2.

2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
4. Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Articolo 19 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti oltre che dei materiali a più d'opera ma solo se già accettati dal Direttore dei Lavori.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di progettazione gli errori che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Articolo 20 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elaborato "Elenco prezzi unitari", recante i prezzi contrattuali. Qualora le lavorazioni richieste non siano riportate nell'Elenco prezzi unitari, occorrerà fare riferimento ai prezzi della Regione Toscana.
2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
3. Per gli eventuali nuovi prezzi dovrà essere redatto un apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi" sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dell'impresa appaltatrice.

Articolo 21 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti a carico dell'esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d'appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell'esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo. L'esecutore con la sottoscrizione del contratto d'appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non

spetterà quindi alcun compenso all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l'importo di appalto subisse variazioni sia pure entro i limiti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

1. Obblighi ed oneri generali

L'esecutore è tenuto:

- a. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l'orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
- b. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- c. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- d. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.
- d. Fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- e. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni **responsabilità risarcitoria** e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

2. Obblighi ed oneri relativi alla formazione e gestione del cantiere

- a. Dotarsi di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori.
- b. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L'apprestamento delle opere provvisionali, quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in

genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Predisporre ed esporre in sito adeguata cartellonistica di cantiere (cartelli identificativi, descrittivi e di sicurezza).

c. La sistemazione delle strade, dei collegamenti esterni ed interni, dei resedi e dei giardini. La collocazione ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste;

d. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'eventuale illuminazione notturna del cantiere;

e. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o eventualmente lasciati da altre ditte; la pulizia e la spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti;

f. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere qualora questi siano necessari. La stazione appaltante si impegna a fornire la massima collaborazione qualora per l'esecuzione dei lavori sia possibile utilizzare le utenze già presenti;

g. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

f. l'allontanamento di tutti i materiali di risulta derivanti dalle demolizioni o dagli smontaggi ed il loro smaltimento a norma di legge compreso eventuali oneri di discarica;

h. le eventuali occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;

i. l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

l. la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

3. Obblighi ed oneri relativi all'esecuzione

a. l'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, di tutti i permessi, nulla osta o autorizzazioni eventualmente necessari e previsti per legge o per specifiche norme di settore da parte di tutti i soggetti pubblici e/o privati in qualche modo interessati dai lavori, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

b. la realizzazione e il mantenimento per la durata dei lavori, per consentire l'accesso all'area delle sole persone autorizzate, degli accessi carrabili e pedonali attraverso la zona interessata dai lavori, ivi incluso la realizzazione di andatoie, parapetti, posa in opera di lastre carrabili;

- c. l'osservanza del capitolato generale d'appalto oltre che del presente capitolato per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di questi ultimi;
- d. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
- e. l'osservanza delle norme stradale, nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore; saranno a carico dell'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada;
- f. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; ogni responsabilità in caso di infortuni sarà a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- g. l'esecuzione di tutte le prove, intesa come confezionamento dei campioni, che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e la predisposizione per l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni ecc;
- h. ogni onere per l'esecuzione delle prove finalizzate all'individuazione di eventuali lesioni sulla guaina impermeabilizzante esistente, non visibili ad occhio nudo, da effettuare con ogni mezzo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori;
- i. la fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera – comprese prove di verifica per l'individuazione delle lesioni sulla guaina impermeabilizzante esistente - contabilità e collaudo ovvero verifica della regolare esecuzione dei lavori;
- l. la tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- m. il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato;
- n. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- o. la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
- p. la fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori in ogni caso almeno con cadenza settimanale nel numero minimo di 10 riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori

ed in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nella quale sono state fatte le relative riprese;

q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r. la consegna di tutti i certificati relativi ai materiali installati, a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno riguardare le vernici, le guaine impermeabilizzanti, i sigillanti ecc.

Articolo 22 - Proprietà dei materiali di demolizione e degli oggetti trovati

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. L'esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell'esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni e per gli smaltimenti.

2. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione dell'esecutore potranno essere o acquisiti ovvero provvedere al loro smaltimento compresi gli oneri relativi compresi quelli relativi al costo di smaltimento a discarica.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, l'appaltatore è tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell'oggetto o dell'area alle competenti autorità (Soprintendenza territorialmente competente). Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile oltre all'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Articolo 23 - Danni di forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

4. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell'Appaltatore.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 24 - Norme di sicurezza generali

1. L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto relative alle lavorazioni previste nel cantiere.
5. E' fatto inoltre obbligo all'Impresa di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) ed all'articolo 90, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di rispettare i seguenti adempimenti:
 - a. nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008;
 - b. nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - c. redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 81/2008;
 - d. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
6. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 81/2008, nonchè alle linee guida regionali e alla migliore letteratura tecnica in materia.
7. Il piano operativo di sicurezza da coordinare con l'eventuale piano di sicurezza e di coordinamento deve essere presentato parte dell'Impresa aggiudicataria.
8. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
9. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 25 - Piano operativo di sicurezza e Piano di Sicurezza Sostitutivo

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 222 del 2003 e dell'allegato XV al D.Igs 81 del 2008.
2. L'appaltatore, entro il medesimo termine di 10 gg di cui all'art. 1, deve predisporre altresì il Piano di Sicurezza Sostitutivo redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti specifici di cui all'allegato XV al Testo Unico.

Articolo 26 - Invariabilità del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 133 comma 2 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 27 - Pagamenti in acconto

1. Il pagamento dei lavori è previsto in unica soluzione alla conclusione degli stessi, con redazione di un unico stato di avanzamento finale da parte del D.L. e conseguente emissione del certificato di pagamento per i lavori eseguiti, previa emissione di fattura elettronica con pagamento a 60 gg.

Articolo 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 29 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 30 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e secondo gli atti progettuali.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. La contabilizzazione delle opere a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1 del presente C.S.A.

6. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Articolo 31 - Ultimazione dei lavori

1. A seguito di comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice in ordine all'intervenuta ultimazione dell'opera, il Direttore Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa e rilascia senza ritardo il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Detto certificato, qualora in sede di accertamento siano stati rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione di piccola entità, accertati dal Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per l'eliminazione degli stessi da parte dell'impresa appaltatrice con spese a carico. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. In caso di ritardo nel ripristino, si applica altresì la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale,

proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Articolo 32 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione

1. L'appaltatore è obbligato alla gratuita custodia e manutenzione dell'opera dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'emissione del certificato provvisorio di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione medesima.

Articolo 33 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione appaltante.
2. La Stazione appaltante si riserva altresì di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore e per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell'appaltatore o di due testimoni.
5. Salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ovvero prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 34 - Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che venissero a crearsi il foro competente è il Tribunale di Arezzo, sono escluse le procedure di arbitrato.

Articolo 35 - Risoluzione e recesso del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei casi previsti dall'art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 36 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici, le leggi, i decreti, i regolamenti e le

circolari, emanati, nei rispettivi ambiti territoriali, dalla Regione Toscana, dalla Provincia e dal Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro.

Articolo 37 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 38 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore dovrà predisporre apposita cartellonistica di indicazione e sicurezza come già specificato agli articoli precedenti.

Articolo 39 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa e qualora necessarie all'esecuzione dei lavori:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolo speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. L'Iva è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 40 – Qualità dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione dovranno rispettare le normative vigenti ed in particolare le norme UNI, CNR-UNI, CEI, UNI- CIG, UNI-VVF, EN 737-3, le direttive CEE (CEE 93/42/cee, ecc..), le direttive/linee guida ISPELS, ecc.., nonché le previsioni ed indicazioni presenti negli elaborati progettuali.

L'accettazione di materiali, apparecchiature e quant'altro avverrà ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori quando siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti richiesti dall'opera e dalle norme. Qualora la Direzione dei lavori rifiutasse qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'impresa.

Prove sui materiali

In relazione a quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalle vigenti normative in materia circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in qualunque momento alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto. L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio della Direzione lavori, munendoli di sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Articolo 41 – Caratteristiche dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proveranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

- a) Acqua. L'acqua per gli impasti dovrà essere limpida e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose, e non aggressiva.
- b) Calce. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.
- c) Leganti idraulici. Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.
- d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
- e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie, naturali o di frantumazione, da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti, in particolare dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato e, per il cemento armato, alla conservazione delle armature. La sabbia dovrà essere preferibilmente di qualità silicea, proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione; dovrà avere forma angolosa, in elementi di misura variabile da 1 a 5 mm e precisamente in grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e di 1 mm per intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. La ghiaia dovrà essere costituita da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco (o pietrischetto) dovrà provenire dalla spezzatura di rocce durissime preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avrà spigolo vivo, con esclusione delle rocce marnose. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità idonea.

n) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, nonché alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità.

o) Legname. I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connesse. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun posto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smuso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

p) Impermeabilizzazioni - Guaina impermeabile a doppio strato costituita da membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo in poliestere. Flessibilità a freddo - 10°C. I teli dovranno essere posati con sormonta longitudinale e trasversale di almeno 8 cm e 10 cm; saldati al piano di posa con fiamma di gas; sigillati con ferro caldo; risvoltati sui verticali per almeno 20 cm oltre il livello massimo delle acque.

q) verniciatura per esterni con elevata traspirabilità, idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici. Il materiale deve essere certificato secondo le norme di Legge e deve esserne fornita scheda tecnica alla Stazione Appaltante. La verniciatura non deve occludere la porosità dei muri permettendone la traspirazione ed un'efficace barriera contro la pioggia. Il prodotto deve essere applicato previo risanamento e preparazione dei supporti con efflorescenze saline, muffe e/o umidità. Occorrerà prevedere la stuccatura di eventuali buchi o crepe degli intonaci con idoneo rasante. Dopo la fase di asciugatura si dovrà provvedere alla carteggiatura ed alla spolveratura se necessarie. Il prodotto non dovrà essere applicato in condizioni di particolare umidità, temperature inferiori a + 5° C e superiori a 30-35 ° C con umidità relativa superiore all'80 %.

Dopo l'applicazione del prodotto si dovrà provvedere a proteggere le finiture effettuate per qualche giorno al fine di evitare dilavamenti in caso di pioggia battente. I colori dovranno essere identici all'esistente e comunque a scelta della D.L.

r) verniciatura opere in ferro compreso idonea preparazione delle superfici da verniciare, l'eventuale protezione di altre opere finite (pavimentazione, solaio di copertura ecc.), la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Le superfici da verniciare devono essere preventivamente preparate brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine e per rendere uniforme le superfici da verniciare. Applicazione di soluzione fosfatante sulle superfici precedentemente preparate ed infine applicazione di due mani di smalto sintetico (colori a scelta della D.L. e comunque identici agli esistenti) su superfici già preparate e trattate con antiruggine;

- s) Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante: a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatriche per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b);
- t) lavorazione e posa di elementi in alluminio preverniciato, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. La forma e la dimensione dovrà essere quella rilevabile dai particolari costruttivi facenti parte del progetto e comunque la forma e la dimensione dovranno ricalcare perfettamente l'elemento architettonico laterale in cls compreso il decoro-incavo laterale;
- u) elementi protettivi delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche costituiti da: bocchettone monolitico costituito da una flangia, un tubo di lunghezza variabile secondo il diametro e l'imboccatura, in PVC. Il bocchettone dovrà essere posizionato e montato prima dell'impermeabilizzazione. A seconda della tipologia di scarico (scarico ad angolo o scarico in piano) dovrà essere previsto il più idoneo sistema parafoglie costituito da griglia in PVC. In ogni caso nell'opera deve essere prevista l'installazione del bocchettone monolitico più adatto (bocchetta di scarico ad angolo o bocchetta in piano).

Articolo 42 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136 13 agosto 2010 s.m.i.) è fatto obbligo dell'appaltatore, ai fine di consentire alla Stazione Appaltante di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche mediante l'intercettazione dei fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica rendendo trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, la comunicazione dei conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei documenti di pagamento, per ogni transazione, dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) e l'eventuale codice unico di progetto (CUP) se presente.

Articolo 43 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003, e s.m.i.) e alla dal GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione Dati) il Committente procederà al trattamento dei dati personali, intesi come qualsiasi operazione effettuata, anche senza l'uso di strumenti elettronici, che riguardi l'utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, selezione, l'interconnessione, il blocco, la diffusione, la comunicazione, la cancellazione di dati, avverrà nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla normativa vigente e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.